



TESTI APPROVATI

P8_TA(2018)0353

Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (2018/2589(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla protezione della salute umana e alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente,
- vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti¹,
- vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche²,
- vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti³,
- vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁴,
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche⁵,
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

¹ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

² GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.

³ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.

⁴ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.

⁵ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

- dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006¹,
- visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE²,
 - vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia³,
 - vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"⁴,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (SWD(2018)0020),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2018, dal titolo "Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi – Conclusioni e azioni" (COM(2018)0116),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, dal titolo "Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019" (COM(2016)0773),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571),
 - vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese⁵,
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione

¹ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

³ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

⁴ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

⁵ Testi approvati, P8_TA(2017)0287.

della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilhexilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹,

- vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare²,
 - vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente³,
 - vista la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,
 - vista la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
 - vista la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti,
 - viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (O-000063/2018 – B8-0036/2018 e O-000064/2018 – B8-0037/2018),
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il 7° programma d'azione per l'ambiente (PAA) prevede lo sviluppo di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico mirante a ridurre al minimo l'esposizione alle sostanze chimiche contenute nei prodotti, ivi compresi i prodotti importati, nell'ottica di promuovere cicli di materiali non tossici e poter utilizzare così i rifiuti riciclati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851, le misure adottate dagli Stati membri per evitare la produzione di rifiuti devono ridurre la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
- C. considerando che l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851 stabilisce altresì che tali misure devono promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti e garantire che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento REACH fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), e prevede inoltre che l'ECHA istituisca e mantenga una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi in tale contesto, e fornisca ai gestori del trattamento dei rifiuti e, su richiesta, ai consumatori l'accesso a tale banca dati;

¹ GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.

² GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

³ Testi approvati, P8_TA(2018)0100.

- D. considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/851, ove necessario per ottemperare all'obbligo di procedere alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o ad altre operazioni di recupero e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE¹ sui rifiuti;
- E. considerando che, in base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/2004, le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate all'allegato IV (inquinanti organici persistenti) sono vietate;

Considerazioni di ordine generale

1. si compiace per la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei suoi servizi del 16 gennaio 2018, nonché per il processo di consultazione, ma si attende un'azione rapida al fine di affrontare i problemi di "interazione"; appoggia la visione d'insieme della Commissione, che è in linea con gli obiettivi del 7° PAA;
2. ritiene che l'obiettivo principale della Commissione dovrebbe essere quello di evitare che le sostanze chimiche pericolose entrino nel ciclo dei materiali, di assicurare la piena coerenza tra le leggi recanti esecuzione delle politiche in materia di rifiuti e sostanze chimiche, nonché di garantire una migliore applicazione della normativa vigente, affrontando nel contempo le lacune normative che potrebbero ostacolare un'economia circolare sostenibile dell'UE, con particolare riferimento agli articoli importati;
3. sottolinea che in una vera economia circolare i prodotti devono essere progettati tenendo presenti la capacità di miglioramento, la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità, impiegando in misura minima sostanze preoccupanti;
4. ribadisce che il passaggio a un'economia circolare impone la rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e, ove possibile, la progressiva soppressione delle sostanze preoccupanti, in particolare nei casi in cui esistono o saranno sviluppate alternative più sicure, al fine di assicurare lo sviluppo di cicli di materiali non tossici, che faciliteranno il riciclaggio e sono essenziali per il sano sviluppo di un mercato delle materie prime secondarie funzionante;
5. invita la Commissione a elaborare senza ulteriori indugi una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, come previsto nel 7° PAA;
6. invita la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con l'ECHA, a intensificare la loro attività di regolamentazione al fine di promuovere la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti e limitare le sostanze che pongono rischi inaccettabili per la salute umana o l'ambiente nel contesto del regolamento REACH o della normativa specifica per settore o prodotto, in modo che i rifiuti riciclati possano essere utilizzati quale fonte importante e affidabile di materie prime nell'Unione;
7. pone l'accento sulla necessità di trovare soluzioni locali, nazionali, regionali ed europee

¹ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

coinvolgendo tutte le parti interessate, nell'ottica di individuare le sostanze chimiche preoccupanti nei flussi di riciclaggio ed eliminarle;

8. invita le imprese ad adottare pienamente un approccio lungimirante e olistico per una gestione progressiva delle sostanze chimiche, cogliendo l'opportunità di sostituire le sostanze tossiche nei prodotti e nelle catene di approvvigionamento, accelerando e guidando il processo di innovazione del mercato;
9. sottolinea che l'attuazione delle normative in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti può rappresentare una sfida per le piccole e medie imprese (PMI); evidenzia che il loro caso specifico andrebbe tenuto in considerazione al momento dell'adozione di provvedimenti, senza compromettere il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente; mette in evidenza la necessità di informazioni chiare e facilmente accessibili per garantire che le PMI godano delle condizioni necessarie per conformarsi pienamente all'intera normativa in materia;
10. ritiene fondamentale, in caso di rischio di sovrapposizioni normative, chiarire le interazioni, in modo da garantire la coerenza e sfruttare le possibili sinergie;
11. sottolinea che è della massima importanza migliorare la trasparenza riguardo alla presenza di sostanze preoccupanti nei prodotti di consumo, al fine di stabilire un clima di fiducia tra i cittadini per quanto riguarda la sicurezza delle materie prime secondarie; osserva che una maggiore trasparenza consentirebbe di rafforzare ulteriormente gli incentivi volti a eliminare gradualmente l'uso di sostanze preoccupanti;

Informazioni insufficienti sulle sostanze preoccupanti presenti nei prodotti e nei rifiuti

12. ritiene che per sostanze preoccupanti si intendano quelle ***che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57*** del regolamento REACH quali sostanze estremamente preoccupanti, le sostanze vietate ai sensi della Convenzione di Stoccolma (inquinanti organici persistenti – POP), le sostanze specifiche soggette a restrizioni negli articoli di cui all'allegato XVII del regolamento REACH nonché determinate sostanze disciplinate dalla normativa specifica per settore e/o relativa ai prodotti;
13. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché adempia ai propri impegni intesi a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino; si attende che la Commissione presenti, senza ulteriori indugi, la sua strategia sugli interferenti endocrini per ridurre al minimo l'esposizione dei cittadini dell'UE a tali interferenti, al di là dei pesticidi e dei biocidi;
14. evidenzia che tutte le sostanze preoccupanti dovrebbero essere tracciate quanto prima e che le informazioni ad esse relative, comprese composizione e concentrazione, dovrebbero essere messe a completa disposizione di tutti gli attori della catena di approvvigionamento, degli addetti al riciclaggio e del pubblico, pur tenendo conto dei sistemi esistenti e valutando la possibilità di ricorrere a soluzioni di monitoraggio settoriale; accoglie con favore, come primo passo in tale direzione, le nuove disposizioni incluse all'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti;
15. invita, in tale contesto, gli Stati membri e la Commissione, unitamente all'ECHA, a intensificare gli sforzi intesi a garantire che, entro il 2020, tutte le sostanze estremamente preoccupanti, comprese quelle che soddisfano il criterio concernente il

livello di preoccupazione equivalente, come ad esempio gli interferenti endocrini e i sensibilizzanti, siano inserite nell'elenco REACH di sostanze "candidate", come previsto dal 7° PAA;

16. reputa che, in linea con i requisiti vigenti per le importazioni di cui al regolamento REACH, il sistema di tracciabilità dovrebbe altresì contemplare tutti i prodotti importati nell'Unione che potrebbero contenere sostanze preoccupanti; evidenzia inoltre l'importanza di affrontare il problema della presenza di sostanze non registrate negli articoli importati; sottolinea che occorre una collaborazione più profonda a livello internazionale per quanto riguarda gli articoli importati, segnatamente con attori quali il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), i paesi terzi confrontati a sfide analoghe sul fronte degli articoli importati e i paesi esportatori;
17. osserva che, in linea con le conclusioni del secondo riesame della Commissione del regolamento REACH, occorre migliorare la qualità dei dati presenti nei fascicoli di registrazione REACH sui pericoli e l'utilizzo delle sostanze chimiche nonché sull'esposizione alle stesse;
18. ritiene che, in linea con l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento REACH (controllo di completezza della registrazione), l'ECHA non dovrebbe consentire l'ingresso nel mercato di sostanze chimiche che presentano un fascicolo di registrazione incompleto o lacunoso e dovrebbe garantire che le informazioni necessarie vengano prodotte il più presto possibile; ricorda che è di fondamentale importanza che le informazioni fornite per i fascicoli di registrazione siano precise, adeguate, affidabili, pertinenti e attendibili; invita l'ECHA a intensificare gli sforzi nel contesto dell'articolo 41 del regolamento REACH (verifica di conformità della registrazione), in modo da porre fine alla non conformità dei fascicoli e da garantire che non sia consentito l'accesso al mercato alle sostanze chimiche che presentano fascicoli di registrazione non conformi; invita i dichiaranti e gli Stati membri a fare la loro parte nell'assicurare che i fascicoli di registrazione REACH siano conformi e aggiornati;

Trattare la questione relativa alla presenza di sostanze preoccupanti nei materiali riciclati

19. sottolinea che l'Unione deve assicurare il medesimo livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, a prescindere dal fatto che i prodotti siano realizzati con materie prime o materiali recuperati;
20. ribadisce che, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose;
21. ritiene che tutte le materie prime primarie e secondarie dovrebbero, in linea di principio, essere soggette alle medesime norme; osserva tuttavia che non è sempre possibile garantire che i materiali ottenuti a partire da prodotti riciclati siano totalmente identici alle materie prime primarie;
22. osserva che le norme dell'Unione dovrebbero assicurare che il riciclaggio di materiali non perpetui l'utilizzo di sostanze pericolose; osserva con preoccupazione che la legislazione intesa a impedire la presenza di sostanze chimiche nei prodotti, anche quelli importati, è frammentata, non è né sistematica né coerente e si applica solo a un numero estremamente limitato di sostanze, prodotti e impieghi, prevedendo spesso molte

eccezioni; si rammarica della mancanza di progressi nella messa a punto di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, finalizzata, tra l'altro, a ridurre l'esposizione alle sostanze preoccupanti contenute nei prodotti;

23. sottolinea che la possibilità di riciclare i materiali contenenti sostanze preoccupanti dovrebbe essere contemplata solo quando non esistono materiali sostitutivi privi di sostanze preoccupanti; ritiene che un'eventuale attività di riciclaggio di questo tipo dovrebbe svolgersi in un circuito chiuso o controllato, senza mettere in pericolo la salute umana, compresa la salute dei lavoratori, o l'ambiente;
24. auspica che le pratiche innovative di riciclaggio possano contribuire alla decontaminazione dei rifiuti contenenti sostanze preoccupanti;
25. ritiene che la questione dei prodotti contenenti sostanze ereditate andrebbe affrontata ricorrendo a un efficiente sistema di registrazione, di tracciabilità e di smaltimento;
26. reputa opportuno, dato che oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, sfruttare, oltre al regolamento REACH, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e altre normative concernenti prodotti specifici onde introdurre requisiti per la sostituzione delle sostanze preoccupanti; sottolinea che l'utilizzo di sostanze di natura tossica o preoccupanti, come gli inquinanti organici persistenti e gli interferenti endocrini, dovrebbe essere tenuto in particolare considerazione nell'ambito dei criteri di progettazione ecocompatibile ampliati, fatte salve le altre prescrizioni giuridiche armonizzate stabilite a livello dell'Unione per tali sostanze;
27. sottolinea che è fondamentale garantire condizioni di parità tra gli articoli prodotti nell'Unione e quelli importati; ritiene che gli articoli prodotti nell'UE non debbano, in alcun caso, essere svantaggiati; chiede pertanto alla Commissione di garantire l'utilizzo tempestivo delle restrizioni previste nel regolamento REACH e in altre norme relative ai prodotti, così che i prodotti fabbricati nell'UE e quelli importati siano soggetti alle stesse norme; evidenzia, nello specifico, che l'eliminazione graduale o la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti, risultante dal regime di autorizzazione previsto dal regolamento REACH, andrebbe accompagnata da restrizioni contestualmente applicabili; invita le autorità competenti degli Stati membri ad aumentare i controlli sui materiali importati per garantire la conformità con il regolamento REACH e con la normativa in materia di prodotti;
28. sottolinea che è opportuno rafforzare l'applicazione alle frontiere dell'UE della normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti;
29. ritiene che, al fine di trattare la questione relativa alla presenza di sostanze preoccupanti nei materiali riciclati, sarebbe auspicabile l'introduzione di un passaporto dei prodotti come strumento per indicare materiali e sostanze utilizzati nei prodotti;

Incertezze sul modo in cui i materiali possono cessare di essere rifiuti

30. evidenzia che occorrono norme chiare dell'UE che precisino le condizioni da rispettare per poter uscire dal regime dei rifiuti, e che sono necessari criteri armonizzati volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale; osserva che tali norme chiare dell'UE devono essere concepite in modo da essere attuabili anche nel caso delle PMI;

31. ritiene che sia opportuno adottare misure a livello di UE per armonizzare maggiormente l'interpretazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla direttiva quadro sui rifiuti, nell'ottica di agevolare l'utilizzo nell'UE dei materiali recuperati;
32. invita gli Stati membri e la Commissione a cooperare pienamente per quanto concerne i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale;

Difficoltà nell'applicazione delle metodologie dell'UE di classificazione dei rifiuti ed effetti sulla riciclabilità dei materiali (materie prime secondarie)

33. ritiene che le norme per classificare i rifiuti come pericolosi o non pericolosi dovrebbero essere coerenti con quelle intese a classificare le sostanze e le miscele nell'ambito del regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio), tenendo conto delle specificità dei rifiuti e delle relative modalità di gestione; valuta inoltre positivamente i nuovi orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente il quadro di classificazione dei rifiuti e delle sostanze chimiche al fine di includere gli "endpoint" di pericolo che destano forti preoccupazioni, come ad esempio l'elevata persistenza, l'interferenza endocrina, il bioaccumulo o la neurotossicità;
34. invita la Commissione, per quanto riguarda la classificazione dei flussi di rifiuti, a chiarire la corretta interpretazione del regolamento CLP per evitare errori di classificazione dei rifiuti contenenti sostanze preoccupanti;
35. sottolinea che la mancata applicazione della normativa UE in materia di rifiuti è inaccettabile e deve essere affrontata in via prioritaria, anche attraverso le relazioni per paese nell'ambito del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, dal momento che è necessario un approccio più coerente tra le norme di classificazione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;
36. invita la Commissione a procedere senza indugio al riesame dell'elenco europeo dei rifiuti;

o

o o

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.